

STATUTO



Versione	Data	Note
00	6 giugno 1999	Prima emissione Allegato all'Atto Notarile
01	14 giugno 2013	Integrazione requisiti Legge 4/2013 Approvata dall'Assemblea dei Soci

Diffusione	
<input checked="" type="checkbox"/> LIBERA (NON si garantisce l'aggiornamento)	<input type="checkbox"/> CONTROLLATA (si garantisce l'aggiornamento)

Lista di distribuzione			
<input type="checkbox"/> CDN	<input type="checkbox"/> Gruppo di Lavoro	<input type="checkbox"/> Associati	<input type="checkbox"/> Clienti

Sommario

Art. 1.	Costituzione e Denominazione.....	4
Art. 2.	Definizioni.....	4
Art. 3.	Scopi ed Attività.....	4
Art. 4.	Iscritti.....	5
Art. 5.	Ammissione.....	6
Art. 6.	Diritti ed obblighi degli iscritti.....	7
Art. 7.	Perdita della qualifica di iscritto.....	7
Art. 8.	Organi sociali.....	7
Art. 9.	Assemblea Nazionale.....	8
Art. 10.	Consiglio Direttivo Nazionale.....	9
Art. 11.	Comitato Esecutivo.....	12
Art. 12.	Presidente Nazionale.....	12
Art. 13.	Collegio dei Revisori dei Conti.....	13
Art. 14.	Collegio dei Probiviri.....	13
Art. 15.	Tesoriere.....	14
Art. 16.	Segretario Nazionale.....	15
Art. 17.	Compensi e rimborsi.....	15
Art. 18.	Sezioni Regionali.....	15
Art. 19.	Regolamento Nazionale.....	16
Art. 20.	Modifiche dello Statuto.....	16
Art. 21.	Fondo comune.....	16
Art. 22.	Scioglimento dell'Associazione.....	17
Art. 23.	Esercizi sociali.....	17
Art. 24.	Norme di legge.....	18
Art. 25.	Norma transitoria.....	18

STATUTO

(revisione approvata dall'Assemblea dei Soci il 14 giugno 2013)

Art. 1. Costituzione e Denominazione

1. È costituita l'Unione Italiana Consulenti Ambientali, in sigla UNICA, associazione professionale a carattere tecnico-scientifico e culturale, indipendente, apartitica, di durata illimitata e senza scopo di lucro.
2. L'Associazione aderisce, in qualità di socio ordinario, alla Federazione Europea delle Associazioni nazionali dei Consulenti Ambientali (Eco-Counselling Europe) della quale condivide le finalità.

Con la sottoscrizione del Contratto di Associazione, il Socio si impegna al rispetto dei requisiti del presente regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. La sede nazionale dell'Associazione è in Napoli, via Atri 23 .
2. Essa può essere trasferita in qualsiasi località del territorio nazionale a seguito di decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il trasferimento della sede nazionale dell'Associazione non richiede la modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può, altresì, istituire sedi secondarie, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 3. Scopi ed Attività

1. UNICA si propone di:
 - a. Promuovere e valorizzare l'attività e la professionalità del Consulente Ambientale, in tutti gli ambiti connessi con la tutela dell'ambiente, nei quali si esplica la sua azione;
 - b. Promuovere il confronto, lo scambio di esperienze professionali e la collaborazione tra gli iscritti;
 - c. Tutelare e rappresentare in ogni sede, pubblica e privata, nazionale ed internazionale, gli interessi professionali degli iscritti;
 - d. Elaborare ed attuare precise regole di condotta professionale;
 - e. Promuovere e sviluppare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli iscritti;
 - f. Promuovere un sistema di valutazione, controllo e certificazione della professionalità dei soci;
 - g. Promuovere il riconoscimento giuridico della professione di "Consulente Ambientale";

- h. Costituire un riferimento qualificato per chiunque, privato o pubblico, necessiti di assistenza per la risoluzione di problematiche connesse con la tutela dell'ambiente;
 - i. Promuovere lo sviluppo di una cultura rispettosa dell'ambiente;
 - l. Contribuire all'elaborazione e/o alla modifica di leggi e di norme tecniche inerenti gli ambiti operativi dell'Associazione.
 - m. Collaborare con associazioni, enti, istituti di cultura ed istruzione, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che abbiano finalità analoghe o complementari a quelle di UNICA;
 - n. Promuovere autonomamente od in collaborazione con altri Enti, iniziative di studio e di ricerca nei settori relativi alla tutela dell'ambiente.
2. Tali scopi potranno essere perseguiti con tutte le attività ritenute necessarie ed in particolare:
- a. Organizzare, per il raggiungimento e la diffusione dei propri fini istituzionali, corsi, seminari, convegni, incontri, conferenze e dibattiti aperti anche ai non iscritti;
 - b. Realizzare e contribuire alla realizzazione di strumenti che favoriscano lo sviluppo culturale e professionale degli iscritti, partecipare a convegni e dibattiti organizzati da associazioni professionali, Enti Pubblici o privati, associazioni ambientaliste e culturali, sui temi connessi con gli ambiti operativi dell'Associazione;
 - c. Designare e nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - d. Stipulare, nell'ambito dei propri scopi, convenzioni con Enti pubblici e/o privati, Istituti di Ricerca ed Associazioni, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi per gli Associati;
 - e. Effettuare compravendite e permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, stipulare mutui e concessioni di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, concedere fidejussioni e altre malleverie.
3. Per la realizzazione dei propri scopi UNICA può altresì aderire ad associazioni ed organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali operanti nel settore della tutela ambientale.

Art. 4. Iscritti

1. L'adesione a UNICA, in conformità alle norme del presente Statuto, è consentita a chiunque abbia i requisiti stabiliti dal Regolamento Nazionale.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ogni iscritto è libero di recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza alcuna restrizione.
3. L'Associazione è composta da:

- a. *Soci Esperti*: le persone fisiche, lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti dotati di autonomia gestionale che svolgono attività di consulenza nel campo della salvaguardia ambientale e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Nazionale.
- b. *Soci Ordinari*: le persone fisiche, lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti che operano nel settore ambientale in attività non finalizzate alla vendita di prodotti e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Nazionale.
- c. *Soci Certificati*: i soci che hanno ottenuto la certificazione professionale rilasciata dall'Associazione. Essi sono sottoposti alle verifiche periodiche di conformità stabilite dal Regolamento Nazionale.
- d. *Soci Onorari*: le persone fisiche e giuridiche, esterne all'Associazione, alle quali UNICA vuole dare particolare riconoscimento per la loro attività in qualunque settore della tutela ambientale.
- e. *Sostenitori*: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti, pubblici e privati, che sono interessati alle problematiche ambientali ed intendono sostenere con il loro contributo l'associazione. I sostenitori, persone giuridiche ed Enti, partecipano alle attività dell'Associazione nella persona del legale rappresentante o di altra persona, parte della società o dell'Ente, specificatamente delegata.
- f. *Aderenti*: le persone fisiche che non hanno ancora i requisiti per poter aderire a UNICA come soci effettivi e ordinari, ma in possesso degli altri requisiti stabiliti dal Regolamento Nazionale.

Art. 5. Ammissione

1. Per essere ammesso a UNICA occorre inviare al Consiglio Direttivo Nazionale apposita domanda scritta corredata dalla documentazione stabilita dal Regolamento Nazionale.
2. Ogni socio deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
3. Gli iscritti, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota annuale di adesione nella misura stabilita per ciascuna categoria dall'Assemblea Nazionale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti gli iscritti sono tenuti, altresì, a collaborare con l'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi.
4. Per la risoluzione delle controversie sociali gli iscritti si obbligano a non adire le vie legali. Le controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri secondo le modalità e nell'osservanza dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
5. L'iscrizione all'Associazione è subordinata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale, all'approvazione dal parte del Consiglio Direttivo Nazionale e decorre dalla data di versamento della quota di adesione.

6. La quota di adesione ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stato effettuato il versamento.
7. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento Nazionale e degli altri provvedimenti emanati dagli organi sociali per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 6. Diritti ed obblighi degli iscritti

1. Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a:
 - a. Partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di parola;
 - b. Usufruire dei servizi associativi;
 - c. Partecipare alle attività e manifestazioni di UNICA.
2. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.
3. I soci eletti a cariche sociali, non possono, per tutta la durata della carica, assumere cariche sociali in altre Associazioni o Albi professionali affini o con scopi analoghi a quelli stabiliti dal presente Statuto.
4. Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7. Perdita della qualifica di iscritto

1. L'iscrizione ad UNICA si perde per:
 - a. Dimissioni presentate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale;
 - b. Decesso per le persone fisiche e cessazione delle attività per le persone giuridiche e gli Enti;
 - c. Morosità, disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. Radiazione, disposta dal Collegio dei Probiviri e, nei casi previsti dal Regolamento Nazionale, dall'Assemblea Nazionale;
2. La perdita a qualsiasi titolo, della qualità di iscritto non comporta la restituzione delle quote versate.

Art. 8. Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea Nazionale;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Comitato Esecutivo;
 - Le Sezioni Regionali;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9. Assemblea Nazionale

1. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto, oltre alla rappresentanza con delega scritta di massimo 2 Soci, per un totale di non più di 3 voti.
3. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale e gli altri soci che rivestono cariche sociali non possono ricevere deleghe e, se assenti, non possono essere rappresentati tramite delega ad altro socio.
4. Il Socio impossibilitato a presenziare all'Assemblea, può partecipare ugualmente alla votazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento Nazionale;
5. L'Assemblea Nazionale, organo sovrano dell'Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta l'anno e, altresì, quando ne facciano richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea:
 - a. il Presidente dell'Associazione;
 - b. almeno un decimo dei Soci;
 - c. un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. La convocazione dell'Assemblea Nazionale, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione, deve avvenire almeno 20 giorni prima della data stabilita, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Nazionale.
7. L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente di persona o per delega la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21 del Codice Civile Italiano.
8. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti espressi. L'astensione dal voto viene computata come voto negativo. I deliberati dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli iscritti, fatto salvo il diritto di recesso.
9. L'Assemblea Nazionale:
 - a. Delibera sul programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo, sulle priorità di attuazione e sulle modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - b. Delibera, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in merito al bilancio consuntivo, a quello preventivo e in merito alla relazione sulla gestione economica;
 - c. Delibera in merito alla relazione sulle attività sociali già svolte;

- d. Nomina i Revisori dei Conti, i Probiviri e i Soci onorari;
- e. Delibera, nei casi previsti dal Regolamento Nazionale, sulle decisioni di radiazione dei soci o di decadenza da cariche e/o incarichi sociali;
- f. Stabilisce, per ogni categoria di iscritti, le quote di ammissione, le quote di adesione annuali e le relative ripartizioni tra Associazione Nazionale e Sezioni Regionali;
- g. Approva lo Statuto, il Regolamento Nazionale ed eventuali altri regolamenti di settore e relative modifiche;
- h. Delibera, su ricorso, in merito alla richiesta di costituzione di Sezione Regionale respinta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- i. Elege i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- j. Delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori.
- k. Previa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, all'Assemblea Nazionale possono partecipare, come ospiti, personalità non iscritte all'Associazione.

Art. 10. Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai rappresentanti delle Sezioni Regionali, eletti dall'Assemblea Nazionale in ragione di un membro per ogni Sezione Regionale o Interregionale regolarmente costituita alla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, iscritti da almeno due anni all'associazione, devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e non devono essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari disposti dagli organi sociali.
3. Possono essere nominati/confermati dall'Assemblea quali membri del CDN quei soci che si siano dedicati con continuità ed impegno per almeno 5 anni alle attività associative (es partecipazioni a fiere, attività di agitazione territoriale, organizzazione convegni, partecipazioni ad attività europee, ecc) al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.
4. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di provenienza, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per mandati successivi;
5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per tutta la durata del mandato, non possono assumere o conservare cariche sociali diverse da quelle eventualmente attribuite loro dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e, se necessario, il Tesoriere e il Segretario Nazionale. Può, altresì, affidare ai suoi membri, sulla base delle competenze professionali di ciascuno, determinati incarichi associativi.
7. La mancata presenza, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale determina la sospensione della carica, la segnalazione alla Sezione Regionale di provenienza ed il deferimento al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.
8. Qualora per qualsiasi motivo, durante il mandato, venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a nominare il successore in base alla relativa graduatoria regionale dei non eletti, stilata dal Consiglio Direttivo in sede di votazione. In assenza di non eletti, l'elezione del nuovo rappresentante regionale, verrà effettuata durante la prima Assemblea Nazionale utile. I membri eventualmente così nominati durano in carica sino alla scadenza di tutto il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre provvedere alla sua integrale sostituzione, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
9. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno e sentiti i componenti del Comitato Esecutivo, ogni volta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo Nazionale è altresì convocato quando ne facciano richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
10. La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 20 giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 5 giorni a mezzo telegramma o telefax.
11. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano presente.
12. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, redatti su apposito libro, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Vicepresidente devono recare in calce la firma di chi ha presieduto la riunione e, qualora eletto, del Segretario Nazionale.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. L'astensione dal voto viene computata come voto negativo e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
14. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, su richiesta, o previo formale invito, i Presidenti delle Commissioni istituite dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente articolo.
16. Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese, fatta eccezione per le decisioni relative al conferimento di cariche sociali ai Consiglieri.
17. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti intesi al funzionamento e allo sviluppo di UNICA ed in particolare:
 - a. Promuove e coordina le attività dell'Associazione, in armonia con le indicazioni dell'Assemblea Nazionale agendo anche nei confronti di enti privati e pubblici, nazionali od internazionali, e prendendo le iniziative che di volta in volta appaiono più opportune;
 - b. Elabora e sottopone all'Assemblea Nazionale, il programma annuale, le priorità di attuazione e le modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - c. Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri;
 - d. Sottopone all'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo, quello preventivo ed una relazione sulla gestione economica;
 - e. Sottopone all'Assemblea Nazionale le proposte relative alla definizione delle quote di ammissione, delle quote di adesione annuali e le relative ripartizioni tra Associazione Nazionale e Sezioni Regionali;
 - f. Sottopone all'Assemblea Nazionale l'approvazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale, degli eventuali altri regolamenti di settore e delle relative modifiche;
 - g. Definisce le regole di condotta professionale, del sistema di valutazione, certificazione e verifica periodica della professionalità dei soci e le relative modifiche;
 - h. Sottopone all'Assemblea Nazionale, su ricorso dell'interessato, i provvedimenti di radiazione o di decadenza da cariche e/o incarichi sociali del socio resosi colpevole di atti di incapacità e/o di indegnità professionale tali da screditare l'Associazione e/ o di attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione;
 - l. Esamina le domande di ammissione all'Associazione, ne decide l'ammissibilità e provvede ad inserire i richiedenti ammessi nelle diverse categorie previste dallo Statuto;
 - m. Delibera in merito alle domande presentate dagli iscritti per il passaggio di categoria;
 - n. Propone all'Assemblea Nazionale la nomina dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei soci onorari;
 - o. Istituisce Commissioni alle quali affida determinati compiti istituzionali, chiamandone a far parte anche personalità esterne a UNICA;

- p. Definisce, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle altre deliberazioni degli organi sociali, gli ambiti operativi delle cariche e degli incarichi affidati ai suoi membri;
- q. Propone all'Assemblea Nazionale l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- r. Delibera sulle richieste di costituzione delle Sezioni Regionali. Qualora la richiesta di costituzione venga respinta, la decisione del CDN deve essere motivata, ed è ammesso il ricorso all'Assemblea Nazionale che diventa l'organo deliberante definitivo;
- s. Vigila sul rispetto e sull'applicazione scrupolosa dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle altre deliberazioni degli organi sociali;
- t. Delibera in merito all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- u. Dichiara decaduto l'iscritto moroso;
- v. Delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- w. Propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 11. Comitato Esecutivo

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono realizzate dal Comitato Esecutivo che è composto dai seguenti membri del Consiglio Direttivo Nazionale:
 - Il Presidente dell'Associazione;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Tesoriere ed il Segretario Nazionale se nominati.
2. Previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato Esecutivo può essere integrato con altri membri, fino ad un massimo di 10, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.
3. Per le convocazioni delle riunioni del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative delibere si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 12. Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale rappresenta UNICA a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ed è responsabile della esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. In caso di urgenza, il Presidente, sentiti i componenti del Comitato Esecutivo, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni assunte, per avere validità, devono, entro 20 giorni, essere ratificate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e previa definizione della durata e dei limiti della delega, può attribuire parte dei suoi poteri, compresa la firma e la rappresentanza legale al Vicepresidente o agli altri membri del Comitato Esecutivo.

Art. 13. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 5 membri competenti nel settore contabile: 3 effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei revisori contabili e due supplenti. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea Nazionale tra i soci che non rivestono cariche sociali o anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio:
 - a. esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione ne esamina i bilanci e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio;
 - b. esprime il proprio parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione;
 - c. ogni anno redige e presenta all'Assemblea Nazionale una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere;
 - d. cura la tenuta del libro verbali delle riunioni del Collegio.
3. Il Collegio è presieduto dal membro effettivo iscritto all'Albo dei Revisori contabili. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Il Collegio interviene all'Assemblea Nazionale di approvazione dei bilanci e previo formale invito, partecipa anche alle altre riunioni dell'Assemblea Nazionale, a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 14. Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea Nazionale tra i soci che non rivestono cariche sociali o anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio è l'organo giudicante dell'Associazione. Esso ha il compito di risolvere tutte le controversie sociali sorte tra gli iscritti, tra questi e l'Associazione e tra i suoi Organi sociali.
3. Il Collegio giudica ex bono et aequo e le sue decisioni sono vincolanti ed inappellabili ad esclusione dei provvedimenti di decadenza dalle cariche e/o dagli incarichi associativi e di radiazione che possono, a cura degli interessati, essere appellati all'Assemblea Nazionale.

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato al suo interno. Le riunioni del collegio sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Il Collegio interviene all'Assemblea Nazionale durante la quale devono essere decisi i provvedimenti di decadenza dalle cariche e/o dagli incarichi associativi e quelli di radiazione e, previo formale invito, partecipa anche alle altre riunioni dell'Assemblea Nazionale, a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 15. Tesoriere

1. Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Egli è responsabile della gestione economica dell'Associazione.
2. Il Tesoriere ha, in particolare, il compito di:
 - a. tenere e controllare la documentazione contabile relativa alla gestione economica dell'Associazione;
 - b. tenere il bilancio economico dell'Associazione;
 - c. firmare, congiuntamente con il Presidente Nazionale o con un suo delegato, gli atti finanziari di straordinaria amministrazione;
 - d. curare la riscossione e la custodia delle quote associative e degli altri introiti dell'Associazione;
 - e. curare l'erogazione dei fondi per gli impegni di spesa deliberati dall'Assemblea Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - f. provvedere, entro 45 giorni dopo la chiusura dell'esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo ed entro 3 mesi prima della chiusura, alla redazione di quello preventivo e presentarli, accompagnati da una relazione, all'Assemblea Nazionale;
 - g. presentare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale un resoconto sui movimenti e sulla situazione di cassa dell'Associazione.
3. Per l'esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Tesoriere può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato Esecutivo e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di strutture esterne.

Art. 16. Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale può essere eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Egli è responsabile dell'organizzazione e della gestione della Segreteria Nazionale.
2. Il Segretario Nazionale ha, in particolare, il compito di:
 - a. curare i collegamenti tra gli organi sociali;
 - b. curare la trasmissione/diffusione delle informazioni e degli atti associativi all'interno ed all'esterno dell'Associazione;
 - c. curare la convocazione, la gestione delle Assemblee Nazionali, delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo e la redazione dei rispettivi verbali;
 - d. curare la conservazione di ogni documento interno all'Associazione e l'accesso dei soci ai medesimi secondo i criteri di riservatezza dei dati stabili dalle leggi vigenti e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - e. curare l'aggiornamento del Registro Nazionale degli iscritti;
 - f. provvedere ai servizi amministrativi dell'Associazione.
3. Per l'esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Segretario Nazionale può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato Esecutivo e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di strutture esterne.

Art. 17. Compensi e rimborsi

1. Ai soci eletti a cariche sociali ed agli iscritti che hanno ricevuto incarichi associativi non è dovuto alcun compenso.
2. Le modalità per il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per lo svolgimento di attività connesse con le cariche e/o gli incarichi associativi sono stabiliti da Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

Art. 18. Sezioni Regionali

1. L'Associazione opera sul territorio nazionale attraverso le Sezioni Regionali.
2. Ogni Sezione Regionale coincide con i confini geografici di una Regione del territorio nazionale.
3. Ogni Sezione Regionale, nella rispettiva regione di competenza, ha il compito di contribuire, nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dalle altre deliberazioni degli Organi sociali, al raggiungimento degli scopi associativi.
4. Alle Sezioni Regionali spetta, in particolare:

- a. la promozione, il coordinamento, l'esecuzione ed il controllo delle attività sociali;
 - b. la promozione e lo sviluppo, per conto e nell'interesse dell'Associazione, dei rapporti con organismi ed enti pubblici e privati e con le amministrazioni locali.
 - c. la gestione dei rapporti con gli iscritti e con gli altri Organi sociali.
5. Le Sezioni Regionali, nel rispetto e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e delle altre delibere degli organi sociali, sono dotate di autonomia gestionale ed economica. Per le obbligazioni assunte dalle Sezioni Regionali rispondono con i propri fondi le Sezioni Regionali stesse.
 6. Sezioni formate da più regioni (c.d. interregionali) possono essere costituite solo nei casi in cui, in due regioni confinanti, non vi sia il numero minimo di soci previsto dal Regolamento Nazionale per la costituzione di una Sezione Regionale. Alle Sezioni Interregionali si applicano le norme previste per le Sezioni Regionali.
 7. Le modalità di costituzione, di regolamentazione interna e di scioglimento delle Sezioni Regionali sono stabilite dal Regolamento Nazionale.

Art. 19. Regolamento Nazionale

1. Le modalità di gestione dell'Associazione, nel rispetto delle norme Statutarie, sono contenute nel Regolamento Nazionale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale.
2. Il Regolamento Nazionale può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o di ogni socio avente diritto di voto. L'Assemblea Nazionale delibera in merito ai sensi dell'art.9 dello Statuto.
3. Per la modifica dei regolamenti settoriali predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale si applica quanto stabilito al comma precedente.

Art. 20. Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, o di almeno due Consigli Direttivi Regionali.
2. Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei voti espressi da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, comprese le deleghe.

Art. 21. Fondo comune

1. Il fondo comune e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote di adesione degli iscritti, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengono all'Associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti mobiliari

ed immobiliari, dai proventi dovuti da manifestazioni e dalle attività, dagli interessi del fondo patrimoniale.

2. Fatti salvi gli importi delle quote di ammissione e di iscrizione annuale determinati per ciascuna categoria di iscritti dall'Assemblea Nazionale, i relativi versamenti possono essere di qualunque entità, ma in nessun caso essi sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili.
3. Il versamento delle quote sociali non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
4. Durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei voti espressi da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto comprese le deleghe;
2. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione del fondo comune.
3. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a convocare una nuova Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla data di svolgimento della precedente. Se anche in questo caso non si raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Direttivo Nazionale dichiara sciolta l'Associazione e provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale risulti non operante, l'obbligo di nomina dei liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo spetta al Presidente, o al Vicepresidente o agli altri componenti del Comitato Esecutivo.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale fondo comune residuo sarà devoluto ad enti e/o organizzazioni con finalità analoghe, o ad Enti di beneficenza escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli iscritti.

Art. 23. Esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, copia dei medesimi è a disposizione degli iscritti presso la sede nazionale dell'Associazione e presso le sedi delle Sezioni Regionali.

Art. 24. Norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 25. Norma transitoria

1. Per tutto il primo mandato il Comitato Esecutivo è composto dai firmatari dell'atto costitutivo di UNICA.
2. I membri del Comitato Esecutivo di cui al primo comma, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale ma non possono ricoprire la carica di rappresentanti regionali in seno al Consiglio Direttivo stesso. I componenti del Comitato Esecutivo sono, altresì, componenti di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di provenienza.
3. Allo scopo di favorire lo sviluppo della struttura territoriale dell'Associazione, per tutto il primo mandato, i rappresentanti delle regioni possono essere nominati dal Comitato Esecutivo anche sulla base delle proposte, non vincolanti, presentate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, dai soci di ogni regione.
4. In caso di dimissioni di un rappresentante regionale, se risulta costituita la Sezione Regionale di provenienza si applicano le norme previste all'art.10, comma 8 dello Statuto. Qualora non sia ancora costituita la sezione regionale si applicano le norme previste dal comma 3 del presente articolo.

